

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0810	Mancato recepimento della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/0809	Mancato recepimento della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/0808	Mancato recepimento della Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2010/0810 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2009/111/CE, che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio.

Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva in questione, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva stessa, entro la data del 31 ottobre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i provvedimenti sopra citati, non essendole stati comunicati, non siano stati adottati, e che quindi la Direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/111/CE mediante D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 239. Si attende pertanto l’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto lo stesso art. 3 del suddetto Decreto legislativo n. 239/2010 dispone che le amministrazioni provvedano all’attuazione delle disposizioni, in esso contenute, mediante le risorse previste dalla vigente legislazione.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2010/0809 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione ritiene che la Direttiva 2009/83/CE della Commissione, che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, non sia stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva suddetta, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della Direttiva stessa nel diritto interno, entro il 31 ottobre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

Poiché, a tutt’oggi, le misure sopra menzionate non le sono state comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state ancora adottate dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva sopra citata non sarebbe stata trasposta nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/83/CE mediante idoneo provvedimento emesso dalla Banca d’Italia il 18 febbraio 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari sul bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2010/0808 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione ritiene che non sia stata ancora recepita nell'ordinamento interno italiano la Direttiva 2009/27/CE, che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri provvedono, entro il 31 ottobre 2010, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa Direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, non avendo ricevuto notizia dei provvedimenti summenzionati, ritiene che i medesimi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva 2009/27/CE non avrebbe ancora avuto attuazione nell'ambito del sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/27/CE attraverso la modifica della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia, mediante aggiunta al testo della stessa degli aggiornamenti 5° e 6° del 22 e del 27 dicembre 2010. Si attende, pertanto, l'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione ritiene che l’Italia abbia violato il principio della “libertà di stabilimento”, di cui all’articolo 49 TFUE (già art. 43 TCE), nonché l’obbligo, previsto dall’articolo 10 del Trattato a carico di tutti gli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità. Detta normativa comunitaria sarebbe, infatti, incompatibile con la disciplina contenuta nel Protocollo del 6 Dicembre 1999 a firma del Governo italiano, da una parte, e del Governo degli Stati Uniti dall’altra, che modifica l’Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970. Tale Accordo, come modificato, prevede la concessione, da parte di ciascuno Stato contraente in favore di una compagnia aerea designata dall’altra parte, di vari diritti inerenti l’utilizzo del proprio spazio aereo e dei propri scali aerei. Peraltro, gli artt. 3 e 4 consentono ad ogni Stato contraente di revocare ovvero di limitare le autorizzazioni concesse agli operatori aerei designati dall’altro Paese contraente, qualora la proprietà e/o il cui controllo effettivo degli stessi operatori pervenga a cittadini od organi non appartenenti al medesimo. Di conseguenza, il Governo USA viene facoltato a denegare il godimento dei diritti riconosciuti dall’Accordo, quando la proprietà o il controllo dell’impresa designata dall’Italia spettasse ad entità non italiane, anche se appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha prospettato una lesione della sopracitata libertà di stabilimento, secondo la quale le imprese appartenenti ad ogni Stato UE, qualora intendano “stabilirsi” sul territorio di altri Stati comunitari, debbono godere delle stesse prerogative concesse alle imprese nazionali. Un’ipotesi di stabilimento di impresa è quella, come nel caso di specie, in cui un operatore estero acquisisce, su un’impresa di un altro Stato, una partecipazione che gli conferisce il controllo dell’impresa medesima. Sul punto, la disciplina interna italiana, quale contenuta nell’Accordo di cui si tratta, ammetterebbe dunque la possibilità che l’impresa trasfrontaliera, la quale divenisse “controllante” dell’impresa aerea designata dall’Italia, subisse un trattamento di sfavore (la suddetta revoca o limitazione delle concessioni), laddove tale trattamento non è previsto, per converso, nel caso in cui il controllo della medesima “designata” spettasse a soggetti di nazionalità italiana. Di conseguenza, verrebbe leso il principio del predetto art. 49 TFUE, in quanto l’operatore comunitario, posto nelle stesse condizioni di quello nazionale, rimarrebbe soggetto, ai sensi della legge interna, ad un regime meno vantaggioso. La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell’Accordo (segnatamente gli artt. 8, 9, 9 bis e 10), disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, che sarebbe stata devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, con conseguente divieto, per gli Stati membri, di assumere autonomamente impegni al riguardo. Nell’esporre i rilievi come sopra evidenziati, la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all’Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Stato della Procedura

Il 22 marzo 2005, La Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0677	Mancata attuazione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2010/0677 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano, entro il 28 luglio 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della Direttiva stessa nell’ambito dell’ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti sopra menzionati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva in questione non è ancora stata trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2010 la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/51/CE, di cui si tratta, mediante Decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 204. Si attende pertanto l’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato. Lo stesso art. 7 del succitato Decreto legislativo n. 204/2010 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo Decreto si provveda mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0680	Mancata attuazione della Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE,	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/0678	Mancata attuazione della Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2010/0366	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE che modifica le Direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4310	Valutazione d'impatto ambientale per lavori località IS MOLAS (Sardegna)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4056	Direttiva 99/94-emissione CO2 nei nuovi veicoli	MM	No	Stadio invariato

Scheda 8 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale-applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 13 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	RC C-50/10	No	Stadio invariato
Scheda 14 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 Direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	PM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	MM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale	PM	No	Stadio invariato
Scheda 17 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas	MM	No	Stadio invariato
Scheda 18 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC C-297/08	Si	Stadio invariato
Scheda 19 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
Scheda 20 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	RC C-573/08	No	Stadio invariato
Scheda 21 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	SC C-164/09	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 22 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 23 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE	RC C-565/10	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 24 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 260 C-304/08	No	Stadio invariato
Scheda 25 2003/2204	Cattivo recepimento Direttiva veicoli fuori uso	MM ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
Scheda 26 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 27 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 28 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato
Scheda 29 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Si	Stadio invariato
Scheda 30 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane- Agglomerato Comuni della provincia di Varese – bacino di Olona	MM ex 260 C-293/05	Si	Stadio invariato
Scheda 31 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	PM ex art. 228 TCE C-383/02 (decisione di ricorso ex art. 260 TFUE)	Si	Stadio invariato
Scheda 32 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM ex 228 TCE C-447/03 (decisione di ricorso ex art. 260 TFUE)	Si	Stadio invariato
Scheda 33 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	SC C-491/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0680 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione osserva che la Direttiva 2008/105/CE, emessa dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

L’art. 13 della Direttiva stessa stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della Direttiva medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 13 luglio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione, osservando che l’Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/105/CE con il D. Lgs n. 219 del 10/12/2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. L’art. 3 del suddetto Decreto legislativo n. 219/2010 ha stabilito che l’applicazione del medesimo non dovrà comportare nessun maggior onere per la finanza pubblica.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0678 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione osserva che la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino), non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 26 della Direttiva di cui sopra, gli Stati membri realizzano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della Direttiva stessa nell’ambito del sistema ordinamentale interno, entro il 15 luglio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, non avendo il Governo italiano ancora comunicato i provvedimenti suddetti, la Commissione ritiene che questi ultimi non siano ancora stati emanati e che, pertanto, la Direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2008/56/CE a mezzo di Decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato, come disposto dall’art. 19 del succitato Decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, che provvede all’attuazione della Direttiva 2010/0678. In particolare, il citato art. 19 stabilisce, al comma 1, che l’onere di cui all’art. 8 del Decreto stesso - relativo alla valutazione iniziale dello stato ambientale e dell’impatto antropico e quantizzato in € 9.187.578 per l’anno 2011 e in € 9.000.000 per l’anno 2012 - verrà coperto tramite utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e che, a tal fine, dette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Inoltre, lo stesso art. 19 prevede, al comma 2, che all’onere derivante dall’attuazione dell’art. 11 del Decreto medesimo - relativo all’attività di monitoraggio continuo sullo stato dell’ambiente marino e quantizzato in € 16.087.578 annui a decorrere dall’anno 2014 - si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 979/1982, come determinata ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L’art. 19 in questione prevede, infine, che all’attuazione di tutte le restanti norme del Decreto legislativo n. 190/2010, compresa quella relativa alle misure di cui all’art. 12 del medesimo Decreto, si provveda senza maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, tramite utilizzo delle risorse già disponibili in base alla legislazione attualmente vigente.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0366 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le Direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE, emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea in data 16 dicembre 2008, di adeguamento di previgenti Direttive al Regolamento n. 1272/2008/CE, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Detto Regolamento, cui la Direttiva in questione intende adattare le precedenti Direttive comunitarie in materia, si propone di stabilire, in ordine alle sostanze chimiche e allo loro miscele, degli standards finalizzati a garantire la salute umana e l’integrità dell’ambiente contro i pericoli derivanti dalla circolazione di detti prodotti. Tali parametri sono stati mutuati sia dagli studi promossi, in tal senso, dalle Nazioni Unite e dalla Comunità internazionale nel suo complesso, sia dalla quarantennale esperienza, in punto di legiferazione sulle sostanze chimiche, delle Comunità europee.

L’art. 7 della Direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adeguate al recepimento della Direttiva stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 1° aprile 2010.

Poiché il Governo italiano non ha comunicato alla Commissione le suddette misure attuative della Direttiva, nemmeno a seguito di invio di Messain Mora in data 27 maggio 2010, la Commissione stessa ne deduce che dette misure non sono state ancora adottate e che, pertanto, la Direttiva 2008/112/CE non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 28 ottobre 2010 è stata inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/112/CE mediante Decreto del 10 dicembre 2010, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per trasporre la Direttiva stessa entro il 31 dicembre 2012, salvo, tuttavia, l'eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall'articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall'articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell'ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’Allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti”, si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente nella medesima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interramento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto altresì applicare le peculiari metodologie previste, per gli impianti di discarica, dalla Direttiva 99/31/CE.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.